

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 488)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1969 (V. Stampato n. 717)

presentato dal Ministro della Sanità

(ZELIOLI LANZINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1969*

**Modifica dell'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è sostituito dal seguente:

« Le somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l'anno 1970 ».